

Roma, 3 aprile 2020

Prot. n. 1255
(CIX COMUNICAZIONE “EMERGENZA COVID-19”)

Ai Presidenti Federazioni Regionali
Ai Presidenti e Responsabili Federazioni
Provinciali
Ai Consiglieri Nazionali
Ai Consorzi Nazionali

e, p.c. Al Segretario Generale
Al Direttore Generale
Ai Dipartimenti Nazionali
Confcooperative
A ICN

LORO INDIRIZZI

Oggetto: Bonus Asilo Nido 2020 INPS. Rimborso dell’onere sostenuto per le mensilità riferite ai periodi di sospensione

Si comunica, di concerto col Servizio Sindacale Giuslavoristico di Confcooperative, che è stato pubblicato il messaggio INPS 1° aprile 2020, n. 1447, che si allega, in riferimento al Rimborso attraverso il “Bonus Asilo nido 2020” dell’onere sostenuto dalle famiglie per le mensilità riferite ai periodi di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020. E’ una comunicazione d’interesse per le cooperative sociali che gestiscono tali strutture.

L’INPS chiarisce la possibilità di erogare il bonus asilo nido, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017, durante il predetto periodo di sospensione dei servizi educativi precisando che l’erogazione del bonus asilo nido avviene in base all’effettivo sostenimento dell’onere da parte del genitore richiedente.

Si dovranno presentare (nelle tempistiche previste dai messaggi e dalle circolari pubblicate dell’Istituto in materia) i documenti giustificativi della spesa, quali le fatture emesse dall’asilo, le ricevute di pagamento ecc., avvalendosi della funzione di allegazione del documento presente nella procedura di invio on line della domanda ovvero mediante l’App INPS mobile, entro la fine del mese di riferimento ovvero improrogabilmente entro il 1° aprile 2021. Non è richiesta anche la documentazione attestante l’effettiva frequenza del minore presso l’asilo nido al quale è stato iscritto.



Pertanto, ciò che rileva ai fini dell'erogazione del bonus asilo nido è l'adempimento dell'onere di pagamento della retta, nascente dal contratto stipulato con la scuola, da cui deriva l'obbligazione del versamento, per la durata dell'anno scolastico, della rata mensile o in un'unica soluzione.

Anche nel caso in cui si attivino, da parte, dell'Asilo servizi a distanza attraverso piattaforme digitali si potrà richiedere il Bonus Nido.

Inoltre, si evidenzia che nei casi di contributo per la frequenza dell'asilo nido non vi è alcuna incompatibilità con la concessione del bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, introdotto dal Governo per fronteggiare l'attuale situazione emergenziale.

Si ricorda, in sintesi, che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede, a decorrere dall'anno 2020, che l'importo del contributo corrisposto direttamente dall'INPS su domanda del genitore per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche coi seguenti importi:

- fino ad un massimo di 3.000 euro su base annua per i nuclei familiari in possesso di ISEE minorenni in corso di validità (riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione) fino a 25.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro);
- fino ad un massimo di 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni compreso tra 25.001 e 40.000 euro (importo massimo mensile erogabile 222,27 euro);
- l'importo di 1.500 euro nell'ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza dell'ISEE (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro).

Il bonus potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all'articolo 7 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017 (che per il 2020 è pari a 520 milioni di euro) secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica della domanda.

Si raccomanda, inoltre, di leggere tale circolare in combinato disposto con la circolare del 27 marzo, n. 22/2020 prot. 1195 del Servizio Sindacale Confederale.

Gli Uffici di Confcooperative Federsolidarietà sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Direttore
(Vincenzo De Bernardo)

Allegato:

- Messaggio INPS 1° aprile 2020, n. 1447

